



Città di Valmontone

Ordinanza Sindacale Nr. 89.... del 17/06/2024

OGGETTO: ORDINANZA PER PREVENZIONE CADUTA ALBERI SULLE SEDI FERROVIARIE E PREVENZIONE INCENDI LUNGO LE LINEE FERROVIARIE – ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.

IL SINDACO

Vista la nota della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale di Governo, Area V – Area Protezione Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, acquisita al protocollo generale dell'Ente al numero 0017150/2024 del 30/05/2024, ad oggetto *"Prevenzione caduta alberi e incendi lungo le linee ferroviarie. Applicazione D.P.R. n. 753/80 del 11/07/1980 – Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie"*;

Richiamata la nota trasmessa dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112, acquisita al protocollo generale dell'Ente al numero 0016295/2024 del 23/05/2024, ad oggetto *"Campagna estiva antincendio boschivo 2024"*, nella quale si stabilisce che il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità abbia inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre 2024, su tutto il territorio della Regione Lazio;

Considerato che, durante la stagione estiva, la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità d'innescio e sviluppo incendi e conseguentemente pericolo per la pubblica incolumità;

Preso atto che i Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato dalle linee ferroviarie sono tenuti ad informare Enti e privati proprietari confinanti con le stesse, sulla propria responsabilità del mancato rispetto di quanto disposto dagli artt. 52, 55, 56 del D.P.R. n. 753/1980 recante le norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto l'art. 52 del D.P.R. n. 753/1980 che recita: *"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36"*;

Visto l'art. 55 del D.P.R. n. 753/1980 che recita: *"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36"*;



Città di Valmontone

Membre de "Conférence Permanente des Villes Historiques de la Méditerranée"

Visto l'art. 56 del D.P.R. n. 753/1980 che recita: "Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli";

Ritenuto, pertanto, di procedere con urgenza all'emissione di apposita Ordinanza, affinché tutti i proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni ricadenti nelle aree limitrofe alle linee ferroviarie presenti all'interno del territorio comunale provvedano alla messa in sicurezza delle fasce di rispetto della sede ferroviaria nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 753/1980 sopra richiamato;

Visto il D.P.R. n. 753/1980 e s.m.i. "Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

Visto il disposto dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce espressamente al sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli per l'igiene e la salute pubblica;

Visto l'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni e dei regolamenti comunali e provinciali e delle ordinanze sindacali;

tutto ciò premesso, per le motivazioni addotte,

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni ricadenti nelle aree limitrofe alle linee ferroviarie presenti all'interno del territorio comunale, ciascuno per le aree di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi, pericolo di incendio e propagazione del fuoco, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 753/1980;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, venga pubblicata all'Albo Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente.

Si dispone altresì che la stessa venga trasmessa in copia a:

- Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale di Governo, Area V – Area Protezione Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico;
- Comando di Polizia Locale del Comune di Valmontone;
- Protezione civile comunale;
- Protezione civile Regione Lazio;
- Stazione Carabinieri Forestale Segni;
- Stazione Carabinieri Comune di Valmontone;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Via Nazionale, 5 - 00038 Valmontone (Rm)
Tel. 06.95.99.01 - Fax 06.95.98.412 - www.comunevalmontone.it



Città di Valmontone

Che il controllo sul rispetto della presente Ordinanza sia demandato agli agenti e agli Ufficiali della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine;

AVVERTE

Alla violazione della presente Ordinanza, si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p., oltre a quanto disposto dagli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753/1980;

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, ovvero entro 120 giorno al Capo dello Stato.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente Ordinanza.

Prov. di Roma
Sindaco
Veronica Bernabei
CITTA' DI VALMONTONE

